

## URBANISTICA - EDILIZIA E RICOSTRUZIONE

**COMUNE DI SCOPPITO**

Provincia di L'Aquila

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Numero: 6 del 19/12/2019**  
**Reg. Gen. n. 445**

**OGGETTO:**

**VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) RELATIVA ALLA "VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO" - PROVVEDIMENTO DI NON ASSOGGETTABILITA' A VAS (AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 5 D.L.GS. N. 152/2006 E S.M.I.).**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**VISTA** la propria competenza all'adozione del presente provvedimento giusto Provvedimento Sindacale n. 12 del 19/06/2017, con il quale è stato nominato Responsabile dell' Area IV – Urbanistica, Edilizia e Ricostruzione ai sensi dell' art. 107 del D.L.gs. n. 267 del 18/08/2000;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 06/07/2016 avente per oggetto “Variante al Piano Regolatore Generale vigente in variante al Piano Regionale Paesaggistico: Ambito Territoriale della frazione di Vigliano – Adozione”;

**PRESO ATTO** che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all' art. 10 della Legge Regionale 12 aprile 1983 n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, è stato effettuato il deposito, a libera visione del pubblico, nella Segreteria Comunale, per 45 giorni consecutivi a far data dal 19/10/2016 e reso noto a mezzo di pubblicazione dell' apposito avviso sul B.U.R.A. e con manifesti murali e sul quotidiano digitale news-town.it;

**RILEVATO** che nei 45 (quarantacinque) giorni consecutivi alla data di pubblicazione dell' avviso sul B.U.R.A., cioè fino al 5 dicembre 2016 (termine così determinato a causa della scadenza in giorno festivo del termine prescritto), sono state presentate n. 5 osservazioni/proposte dai privati, tutte agli atti numerate e datate con protocollo ordinario e con protocollo speciale;

- 1 - Prot. n. 5277/VI/01 del 09/11/2016 – Signor MANCINI MATTEO;
- 2 - Prot. n. 5421/VI/01 del 17/11/2016 – Signor DI CARLO ROSA;
- 3 - Prot. n. 5525/VI/01 del 23/11/2016 – Signora MAZZA GIOVANNA GAETANA, Rappresentante Legale della COLLE SCIARROCCO Il s.n.c.;
- 4 - Prot. n. 5723/VI/01 del 01/12/2016 – Signor MANCINI MATTEO;

CONSIDERATO che la deliberazione n. 18 del 17/03/2017 avente per oggetto "VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO – Esame Osservazione" il Consiglio Comunale si è espresso sulle osservazioni presentate;

RICHIAMATA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti determinati da piani e programmi sull'ambiente (Valutazione Ambientale Strategica – VAS);

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 4 della sopra citata Direttiva, deve essere garantita l'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, al fine di assicurare una valutazione ambientale efficace;

CHE a livello nazionale la citata Direttiva è stata recepita dalla parte II D.L.gs. n. 03/04/2006 n. 152, entrata in vigore il 31/07/2007 modificata dal D. L.gs. n. 16/01/2008 n. 4 vigente dal 03/02/2008;

CHE l'art. 11 comma 3 del DL.gs. n. 152/2006 prevede che *"La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione"*;

CHE la Circolare esplicativa prot, n. 19565 del 31/07/2008 della Direzione Parchi Territorio, Ambiente, Energia della Regione Abruzzo, avente ad oggetto "Competenze in materia di Valutazione Ambientale Strategica. Chiarimenti interpretativi", ha chiarito che, nel caso di procedura di approvazione di Piani e Programmi di Competenza Comunale il Comune assume la duplice veste di Autorità Competente e Autorità Procedente;

CHE la suddetta Circolare stabilisce che *"deve perciò affermarsi, in via deduttiva, il principio secondo cui l'autorità competente debba essere individuata in coerenza con le attribuzioni spettanti in ordine all'approvazione dei piani, che coinvolgono, per le relative istruttorie, le strutture organizzative competenti in materia ambientale"*;

CHE la nota prot. n. 10266/2011 del 13/12/2011 della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia della Regione Abruzzo, avente ad oggetto "Strumenti urbanistici e Varianti. Valutazione Ambientale Strategica e Verifica di Assoggettabilità procedimento. Parere" ribadisce esplicitamente che *"in ambito regionale si è affermato il principio, enunciato nelle Circolari del 31 luglio 2008, prot. n. 19555 e del 19 gennaio 2011, prot. n. 528, inviate a tutte le Amministrazioni Comunali della Regione Abruzzo, nonché ribadito dagli ultimi pronunciamenti del Giudice Amministrativo (Cons. di Stato, Sez. IV, n. 133/2011 del 12/01/2011), secondo cui l'autorità competente debba essere individuata in coerenza con le*

*attribuzioni spettanti in ordine all'approvazione dei piani, che coinvolgono, per le relative istruttorie, le strutture organizzative con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale";*

CHE pertanto, nella ricostruzione dell'assetto di competenze in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per i Piani Regolatori Generali, l'autorità competente in materia di VAS debba essere individuata in coerenza con le attribuzioni spettanti in ordine all'approvazione dei Piani, che coinvolgono, per le relative istruttorie, le strutture organizzative competenti in materia ambientale, e che quindi, in applicazione del principio appena enunciato, la competenza ad adottare il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS dei Piani urbanistici e ad elaborare relativo parere motivato essere praticata in capo al Comune, essendo l'Ente locale il soggetto che *"predispone ed adotta il Piano Regolatore Generale le sue varianti"* ed Consiglio Comunale l'organo che lo approva definitivamente secondo la procedura stabilita dalla Legge Regionale 18/83 nel testo in vigore;

RICHIAMATI i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 12 del D.L.gs. n. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. in base ai quali è di competenza *dell'Autorità Competente* e quindi del Comune di Scoppito:

ü verificare sulla base degli elementi di cui all'allegato I del decreto e tenuto conto dell'osservazioni pervenute, se il piano - programma possa avere impatti significativi sull'ambiente;

ü emettere, tenuto conto dei contributi pervenuti, allegati in copia, il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano programma dalla VAS e, se del caso, definendo necessarie prescrizioni;

ü pubblicare il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni;

CONSIDERATO che con nota prot. 6954 del 21/12/2017 il Responsabile dell'Area Urbanistica Edilizia Privata Ricostruzione in qualità di Autorità Competente, trasmesso tramite posta certificata l'Avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativa alla *"VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO"*, ai sensi dell'art 12, secondo comma, del D.L.gs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm. e ii., alle seguenti Autorità con Competenza Ambientale (ACA):

1) Alla **REGIONE ABRUZZO Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali**

DPC002 – Servizio Valutazione Ambientale;

DPC018 – Servizio Genio Civile L'Aquila;

DPC024 – Servizio Gestione e qualità delle Acque;

DPC025 – Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA;

DPC026 – Servizio Gestione dei Rifiuti;

DPC027 – Servizio Difesa del Suolo;

***Inviata via e-mail ai seguenti indirizzi:***

Pec: [dpc@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc@pec.regione.abruzzo.it)

E-mail Dipartimento: [dpc@regione.abruzzo.it](mailto:dpc@regione.abruzzo.it)

Pec: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

Pec: [dpc018@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc018@pec.regione.abruzzo.it)

Pec: [dpc024@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc024@pec.regione.abruzzo.it)

Pec: [dpc025@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc025@pec.regione.abruzzo.it)

Pec: [dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

Pec: [dpc027@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc027@pec.regione.abruzzo.it)

2) Alla **REGIONE ABRUZZO Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca**

DPD021 – Servizio Tutela degli ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'uso efficiente delle risorse – Usi Civici  
Pescara

DPD025 – Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Ovest (Sede Avezzano);

***Inviata via e-mail ai seguenti indirizzi:***

Pec: [dpd@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd@pec.regione.abruzzo.it)

E-mail Dipartimento: [dpd@regione.abruzzo.it](mailto:dpd@regione.abruzzo.it)

Pec: [dpd021@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd021@pec.regione.abruzzo.it)

[dpd025@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd025@pec.regione.abruzzo.it)

3) Alla **REGIONE ABRUZZO Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio**

DPH003 – Servizio Beni e Attività Culturali;

DPH004 – Servizio Governo del territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio;

***Inviata via e-mail ai seguenti indirizzi:***

Pec: [dph@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dph@pec.regione.abruzzo.it)

E-mail Dipartimento: [dph@regione.abruzzo.it](mailto:dph@regione.abruzzo.it)

Pec: [dph003@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dph003@pec.regione.abruzzo.it)

Pec: [dph004@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dph004@pec.regione.abruzzo.it)

4) All'**AUTORITA' DEI BACINI DI RILIEVO REGIONALE DELL'ABRUZZO E DEL BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SANGRO;**

***Inviata via e-mail al seguente indirizzo:***

Pec: [autoritadibacino@pec.regione.abruzzo.it](mailto:autoritadibacino@pec.regione.abruzzo.it)

5) **AI MiBACT Segretariato Regionale dell'Abruzzo – L'Aquila (AQ);**

***Inviata via e-mail ai seguenti indirizzi:***

Pec: [mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it)

E-mail: [sr-abr@beniculturali.it](mailto:sr-abr@beniculturali.it)

6) **AI MiBACT Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere – L'Aquila (AQ);**

***Inviata via e-mail ai seguenti indirizzi:***

Pec: [mbac-sabap-aq@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-aq@mailcert.beniculturali.it)

E-mail: [sabap-aq@beniculturali.it](mailto:sabap-aq@beniculturali.it)

7) Alla **PROVINCIA DELL'AQUILA Dipartimento III, Sviluppo e Controllo del territorio, Proweditorato alla Ricostruzione, Servizio Analisi e Valutazioni Ambientali – L'Aquila (AQ);**

***Inviata via e-mail ai seguenti indirizzi:***

Pec: [urp@cert.provincia.laquila.it](mailto:urp@cert.provincia.laquila.it)

8) **ARTA Abruzzo – Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente Direzione Centrale c/o Resp.le Gruppo di Lavoro V.A.S. - Pescara (PE);**

***Inviata via e-mail ai seguenti indirizzi:***

Pec: [sede.centrale@pec.artaabruzzo.it](mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it)

E-mail: [info@artaabruzzo.it](mailto:info@artaabruzzo.it)

**9) Al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato – L'Aquila (AQ);**

***Inviata via e-mail al seguente indirizzo:***

Pec: [cp.laquila@pec.corpoforestale.it](mailto:cp.laquila@pec.corpoforestale.it)

**11) Azienda Sanitaria Locale (ASL) 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila. L'Aquila (AQ);**

***Inviata via e-mail al seguente indirizzo:***

Pec: [protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it](mailto:protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it)

CHE contestualmente venivano informati i Soggetti Portatori di Interessi Pubblici o Privati, tramite avviso pubblico all'Albo Pretorio e sul sito Internet Istituzionale del Comune di Scoppito;

CONSIDERATO che sulla base dei contenuti del rapporto Rapporto Ambientale Preliminare sono pervenuti i seguenti pareri e/o con precisazioni e/o considerazioni da parte delle Autorità con Competenza Ambientale coinvolte nel procedimento, che si allegano in copia al presente provvedimento per un completa disamina:

1. **REGIONE ABRUZZO Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali** – Funzioni Delegate dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale – Prot. 0015495/18 del 19/01/2018, acquisito agli atti del Comune di Scoppito al prot. n. 368/XIV/01 del 19/01/2018;
2. REGIONE ABRUZZO Azienda Sanitaria Locale (ASL) 1 Avezzano – Sulmona - L'Aquila – Dipartimento di Prevenzione prot. n. 0015803/18 del 23/01/2018, acquisito agli atti del Comune di Scoppito al prot. n. 413/VI/01 del 23/01/2018;
3. REGIONE ABRUZZO Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio gestione e qualità delle acque – DPC024 - Prot. n. 0021980/18 del 25/01/2018, acquisito agli atti del Comune di Scoppito al prot. n. 524/VI/01 del 26/01/2018;
4. REGIONE ABRUZZO Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Valutazione Ambientale – DPC002 - Prot. n. 0022222/18 del 26/01/2018, acquisito agli atti del Comune di Scoppito al prot. n. 534/VI/01 del 26/01/2018;
5. ARTA Abruzzo – Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente Direzione Centrale c/o Resp.le Gruppo di Lavoro V.A.S. - Pescara (PE) - Prot. n. 0006290/2018 del 14/02/2018, acquisito agli atti del Comune di Scoppito al prot. n. 855/XIV/01 del 14/02/2018;

DATO ATTO che la nota trasmessa dall'ARTA Abruzzo - Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente non è stata, per mero errore materiale, inizialmente scaricata dal sistema informatico e pertanto solo successivamente a seguito di alcuni incontri informali svoltisi con i funzionari della Regione Abruzzo è stato possibile intuire l'equivoco e procedere alla corretta visualizzazione del parere espresso dal citato Ente;

ESAMINATI i pareri espressi dagli enti in ordine alla procedura di verifica di Assoggettabilità Ambientale Strategica (V.A.S.) relativa alla "*VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO*";

RILEVATO che i pareri pervenuti sostanzialmente indicano e/o prescrivono:

- a) nelle "aree a pericolosità moderata – P1" del PAI sono consentiti, ai sensi dell'art. 18 comma 1 delle Norme di attuazione del PAI, "tutti gli interventi di carattere edilizio ed infrastrutturale, in accordo con quanto previsto dagli strumenti Urbanistici e Piani di Settore vigenti, conformemente alle prescrizioni generali di cui all'articolo 9", ma altresì "Tutti gli interventi ammessi nelle zone delimitate a pericolosità moderata devono essere tali da non comportare aumento della pericolosità e/o del rischio" (comma 4 del citato articolo);
- b) le scelte urbanistiche di localizzazione degli interventi edilizi (le variazioni planimetriche che la Variante apporta al disegno di P.R.G.) pur non determinando complessivamente incrementi di carico urbanistico in quanto vengono stralciate 4 aree destinate a scopo residenziali ricadono in ambito A2 del PRP e che pertanto le stesse necessitano di un approfondimento delle caratteristiche di valenza ambientale meno sensibile;
- c) la verifica di coerenza con i piani sovraordinati (PRP e PTP) è lasciata alle autorità competenti;
- d) gli interventi proposti sono ubicati conformemente alle prescrizioni della fascia di rispetto/arretramento dei corsi d'acqua fermo restando il rispetto delle procedure derivanti dal vincolo di cui al D.L.gs. 42/2004, art. 142, comma 1;
- e) salvaguardare l'eventuale presenza di punti di captazione ad uso potabile e il rispetto di quanto previsto dall'art. 94 del D.L.gs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che con nota prot. n. 6955 del 21/12/2017 avente per oggetto: <<Indizione della Conferenza dei Servizi ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, art. 14 e seguenti, e come prescritto dall'art. 10 della Legge Regionale Abruzzo 12 aprile 1983 n. 18, nel testo in vigore, per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di formazione della "VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO".>> veniva altresì avviato il procedimento urbanistico ai fini dell'approvazione della Variante stessa;

CHE, per quanto utile in questa sede, si segnala che:

- con nota prot. 0001804/18 del 04/01/2018, acquisito agli atti del Comune di Scoppito al prot. n. 59/V/01 del 04/01/2018 la GIUNTA REGIONALE **Dipartimento "DPH – Turismo-Cultura e Paesaggio"** comunicava:

*"Con riferimento alla nota prot. n. 6955 del 21.12.2017 di pari oggetto, acquisita agli atti in data 22/12/2017 al prot. n. 0327934/17, per quanto di competenza dello scrivente Servizio, si comunica che ai fini del coordinamento della pianificazione regionale paesistica con gli altri strumenti di pianificazione, occorre far riferimento alla procedura di cui all'art. 2 della L.R. 26/2014 così come modificata dall'art. 1 della L.R. 40/2014, che prevede la partecipazione alla specifica Conferenza dei Servizi degli Organi periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, i quali dovranno esprimere il proprio parere anche in riferimento alla citata legge regionale."*

- con nota prot. 0004075 del 28/06/2018, acquisito agli atti del Comune di Scoppito al prot. n. 3563/V/03 del 09/07/2018 il MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere esprimeva "il parere positivo in merito alla Variante";

DATO ATTO che ai sensi della normativa vigente e per costante giurisprudenza la mancata pronuncia da parte delle A.C.A. (Autorità con Competenza Ambientale) costituisce silenzio-assenso;

CONSIDERATO, ALTRESI', che ai sensi dell'art. 6 del D.L.gs. n. 152/2006:

- la valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e su I patrimonio culturale;
- per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi stessi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente;


RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del

CONSIDERATO che i firmatari del presente atto dichiarano l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013;

RILEVATO CHE da quanto sopra esposto SI RITIENE opportuno escludere dalla proposta di *"VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO"* la parte dell'area residenziale ricadente all'interno dell'area a pericolosità moderata - "P1" del PAI in quanto tale destinazione - comportante aumento della pericolosità e/o del rischio - contrasta con quanto prescritto dalle Norme di attuazione del PAI, articolo 9, comma 4, che prescrive: *"Tutti gli interventi ammessi nelle zone delimitate a pericolosità moderata devono essere tali da non comportare aumento della pericolosità e/o del rischio"*;

CHE le predette conclusioni appaiono congrue alla volontà dell'amministrazione di risolvere puntuali situazioni di conflitto, tenendo conto anche della relativa e circoscritta entità delle aree coinvolte nella proposta di variante;

CHE pertanto per le considerazioni sopra esposte si dovrà procedere alla integrazioni e/o rettifica degli elaborati tecnici di progetto ed alla successiva riadozione della *"VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO"* come meglio evidenziato nello stralcio planimetrico di seguito riportato;



DATO ATTO che, in qualità di Autorità competente, questo Ente deve emettere il provvedimento di verifica, atto obbligatorio e vincolante, che concluda la verifica di assoggettabilità;

VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 148 del 19/02/2007 e n. 842 del 13/08/2007 e la Circolare della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia della Regione Abruzzo n. 19565 del 31/07/2008 sulle competenze in materia di V.A.S.;

VISTI:

- la L.R. n. 18 del 12/04/1983 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 11 del 03/03/1999 e ss.mm.ii.;
- il D.L.gs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 16 del 23/10/2003 e ss.mm.ii.;
- la Direttiva 42/2001/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e le Linee Guida della Commissione Europea per l'applicazione della stessa;
- il D.L.gs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 27 del 09/08/2006;

**DETERMINA**

Ø di approvare le premesse dichiarandole parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 07/08/1990, n. 241, e ss.mm.ii.;

- Ø *di escludere*, ai sensi dell'art. 12 del D.L.gs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii. c.d. "TU Ambiente", la "VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO" per le considerazioni sopra esposte procedendo contestualmente alle integrazioni e/o rettifiche degli elaborati tecnici di progetto, come meglio evidenziato nello stralcio planimetrico riportato in premessa, dalle successive fasi della VAS (artt. da 13 a 18 del TU Ambiente);
- Ø *di procedere* alla integrazioni e/o rettifica degli elaborati tecnici di progetto ed alla successiva riadozione della "VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO";
- Ø *di demandare*, per quanto di esclusiva competenza comunale, contestualmente alla successiva fase di riavvio della procedura urbanistica per l'approvazione definitiva della variante, gli approfondire in merito alle seguenti raccomandazioni:
  - a) le scelte urbanistiche di localizzazione degli interventi edilizi (le variazioni planimetriche che la Variante apporta al disegno di P.R.G.) pur non determinando complessivamente incrementi di carico urbanistico in quanto vengono stralciate 4 aree destinate a scopo residenziali ricadono in ambito A2 del PRP dovranno necessariamente essere sottoposte ad un approfondimento delle caratteristiche di valenza ambientale meno sensibile;
  - b) la verifica di coerenza con i piani sovraordinati (PRP e PTP) è lasciata alle autorità competenti;
  - c) gli interventi proposti sono ubicati conformemente alle prescrizioni della fascia di rispetto/arretramento dei corsi d'acqua fermo restando il rispetto delle procedure derivanti dal vincolo di cui al D.L.gs. 42/2004, art. 142, comma 1;
  - d) salvaguardare l'eventuale presenza di punti di captazione ad uso potabile e il rispetto di quanto previsto dall'art. 94 del D.L.gs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Ø *di inviare* copia del presente provvedimento all'Autorità procedente ed alle Autorità con Competenza Ambientale (A.C.A.) coinvolte nella procedura di verifica di assoggettabilità;
- Ø *di precisare* che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- Ø *di attestare*
  - la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.L.gs. n. 267/2000;
  - l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013 per i soggetti firmatari del presente provvedimento;
- Ø *di pubblicare* il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, presso l'Albo Pretorio online del Comune di Scoppito per trenta giorni consecutivi (art. 12, comma 5 del TU Ambiente) e al "Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS" nella sezione Amministrazione Trasparente/Pianificazione e governo del territorio dell'Ente e sul sito internet ufficiale dedicato;
- Ø *di demandare* al Responsabile dell'Area Urbanistica Edilizia Privata Ricostruzione del Comune di Scoppito gli adempimenti relativi alla pubblicazione e alla comunicazione alle A.C.A.;
- Ø *di dare atto* che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990.

La presente determinazione e' approvata e sottoscritta.

**IL RESPONSABILE**

---

**SERVIZI FINANZIARI:**

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Scoppito, li 19/12/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to RENZETTI FRANCA

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE:**

Scoppito, li 27/12/2019

**IL RESPONSABILE**

---

**REGISTRO GENERALE N. 445**

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita' e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Scoppito, li 27/12/2019

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
F.to ACCILI MARINA